



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Foggia 9/12/2019

Alla ministra per la Pubblica amministrazione

On. Fabiana Dadone

Al ministro dell'Istruzione

On. Lorenzo Fioramonti

**LORO INDIRIZZI PEC**

### **SULLE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGABILI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DOPO LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**Onorevoli ministri,**

la recente pronuncia della Corte di Cassazione-Sezione lavoro n. 28111 del 31 ottobre 2019, ancorché abbia formalmente riguardato, *ratione temporis*, il precedente assetto statuito dal D. Lgs. 150/09 (Riforma Brunetta), vanifica la novella recata dal D. Lgs. 75/17 (Riforma Madia) con una sua interpretazione abrogatrice, laddove il dirigente scolastico può ben infliggere al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, **ma non può andare oltre la censura per il personale docente.**

Le ragioni della decisione si possono condensare nei passaggi che seguono.

1. Attese la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari, sulla scorta dei principi penalistici estensibili al più ampio *diritto punitivo*, per i docenti non può darsi luogo alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni, perché prevista solo per il personale ATA ai sensi dell'art. 93 CCNL Scuola.

Sempre per i docenti, invece, il precedente articolo 91 dispone che *continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs. 297/94*, che prevedono – dopo l'avvertimento scritto e la censura – la *sospensione dall'insegnamento fino a un mese*; che non è *ex litteris* nella disponibilità del dirigente scolastico. E conformemente l'articolo 29 del nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca rinvia a una specifica sessione negoziale a livello nazionale, da tenere entro il 31 luglio 2018, la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente ed educativo. Sezione conclusasi con un nulla di fatto perché le OO.SS. hanno posto un veto: annullare la modifica del 165/2001 che, ponendo fine ad una querelle che si trascinava da anni, ha chiarito che spetta al DS l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio finì a 10 giorni.

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)**



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



2. Il dirigente scolastico deve quindi, ai fini della definizione della propria competenza, limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale irrogabile sulla base della tutt'ora disciplina pubblicistica codificata esattamente nell' art. 492, comma 2, lettera b) del menzionato decreto legislativo. **E se ritiene che debba essere superiore alla censura, dovrà rimettere gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.**

3. Secondo il principio di legalità e del correlato principio del giusto procedimento, non può dunque egli – **contrariamente alle indicazioni figuranti nella fondamentale e organica circolare del MIUR 88/10** – scindere la fattispecie dell'articolo ultimo citato qualora ravvisi, con una valutazione *ex ante*, che la sanzione da comminare in concreto possa essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione dal servizio. Perché ciò avverrebbe – com'è scritto nell'ordinanza – sulla base di *deduzioni meramente ipotetiche e discrezionali ... incerte e opinabili, che ben potrebbero essere smentite all'esito del procedimento.*

Per quanto riportato, *DIRIGENTISCUOLA* rappresenta la necessità che l'Amministrazione esprima le proprie determinazioni e dia un chiaro indirizzo ai dirigenti delle istituzioni scolastiche su come comportarsi in materia, anche se l'ordinanza che ci occupa riguarda due sospensioni risalenti al 2010 che, comunque fa giurisprudenza.

Chiede ai Signori Ministri interlocuti se intendono conformarsi a questo primo giudizio della Cassazione oppure se vogliono contrastarlo: per quanto di competenza, tenendo ferme intanto le predette proprie indicazioni, ovvero promuovendo un sollecito intervento normativo che disegni i connotati e i contenuti di una sanzione *tipica* per il personale docente, comportante la sospensione dal servizio sino a dieci giorni, così integrando la fattispecie dell'attuale norma imperativa trasfusa nell'articolo 55-*bis*, comma 9-*quater* del D. Lgs. 165/01.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale  
( **Attilio Fratta** )

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)**